



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

CIRCOLARE

Oggetto: sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art. 1-ter, D.L. n. 91 del 2014, conv. in legge n. 116 del 2014). Decreto interministeriale 3 febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza.

1. Come è noto l'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha introdotto, conformemente alla disciplina comunitaria sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (Reg. (CE) n.1306 del 2013), disposizioni inderogabili in ordine alla separatezza delle attività di consulenza aziendale, svolte da Organismi pubblici designati o da Organismi privati appositamente riconosciuti e selezionati dalle Regioni, rispetto allo svolgimento delle "attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura".
Il citato articolo 1-ter, al comma 5, ha demandato ad un decreto, da emanarsi di concerto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Ministero della Salute, la definizione, tra l'altro, dei criteri che garantiscano il rispetto del predetto principio di necessaria separatezza tra lo svolgimento delle attività di consulenza e quelle di controllo.
2. Con decreto interministeriale del 3 febbraio 2016 (G.U. n. 38 del 16 febbraio 2016), le peculiarità del principio di separatezza in parola sono state valorizzate e circostanziate specificando, con l'articolo 3, comma 1, che agli Organismi di consulenza è inibita qualsivoglia "funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni."
Al contempo il citato articolo 3 assegna ad una circolare ministeriale il compito di dettagliare "gli elementi di separatezza delle funzioni": conseguentemente lo scrivente Dicastero, con la presente, fornisce indicazioni interpretative volte a delimitare l'ambito proprio delle funzioni di controllo al fine di scongiurarne le reciproche interferenze o sovrapposibilità con l'attività di consulenza alle imprese agricole e, più in generale, ai destinatari della pertinente misura dei Programmi di Sviluppo Rurale.
3. Dovendo dettagliare gli elementi che assicurino la separatezza delle funzioni di controllo rispetto alle attività di consulenza, si precisa che tra le attività di controllo incompatibili con quelle di consulenza rientrano:
 - a) quelle finalizzate alla gestione, da parte di soggetti a tal fine incaricati dai destinatari della consulenza, delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai medesimi destinatari della consulenza, anche ai fini dell'aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo. Parimenti assume carattere di incompatibilità la verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente ed alle risultanze del fascicolo aziendale dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

di contributi presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale. Ciò in quanto le attività sopra specificate, svolte dai soggetti legittimati a formare, aggiornare e detenere il fascicolo aziendale, non sono sottoposte ad ulteriori controlli amministrativi, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, che ha assegnato al fascicolo aziendale la valenza di banca dati pubblica, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo;

- b) quelle svolte da organismi che effettuano controlli sui sistemi di certificazione di qualità, come, ad esempio, il biologico o le produzioni disciplinate da DOP o da disciplinari di produzione integrata, ove finalizzata al riconoscimento di contributi pubblici.
4. Le attività di controllo considerate incompatibili con quelle di consulenza di cui al precedente paragrafo 3, non devono essere svolte neppure dalle persone fisiche che svolgono le funzioni di consulente e delle quali gli Organismi di consulenza dispongano ai sensi dell'articolo 5 del Decreto interministeriale 3 febbraio 2016.

Il Capo del Dipartimento
Giuseppe Elisi

